

Roma, 16 dicembre 2025

Prot. D25/20151

DETERMINA DI PROROGA

IL PRESIDENTE

Premessi

- la Nota dell'ANAC del 15 Gennaio 2016, che sancisce che i Fondi paritetici interprofessionali nazionali sono da considerarsi *"Organismi di diritto pubblico"*;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10/2016 per la quale *"i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall'ANAC [...] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento"*;
- il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii. *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, di seguito il **"Codice"**.

Considerato che

- con Determina presidenziale del 23 dicembre 2023 (Prot. n. D23/13814) è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b del Codice, al Dott. Marino Paolo Giardini (C.F.: GRDMNP60D21M090D - P.IVA: 06816100587), l'incarico per il *"Servizio di consulenza del lavoro per il Fondo For.Te."* (di seguito anche solo il *"Servizio"*) per la durata di 12 (dodici) mesi, giusto Contratto (Prot. n. D24/278) sottoscritto in data 18 gennaio 2024 (CIG n. Z9D3E09C3E);
- in prossimità della scadenza del predetto Contratto (Prot. n. D24/278), prevista al 31 dicembre 2024, nella seduta del 14 novembre 2024 il Consiglio di Amministrazione di For.Te. ha deliberato (Delibera n. D_97_24) l'esercizio dell'opzione di rinnovo prevista dalla documentazione di gara (Art. 3.2 della Richiesta di Offerta - Prot. n. G23/541), per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2025;
- in data 25 novembre 2024, il Fondo ha provveduto a trasmettere a mezzo PEC, al Consulente incaricato, formale comunicazione di esercizio dell'opzione di rinnovo (Prot. n. D24/10057) del rapporto contrattuale per la durata di 12 (dodici) mesi;



- in vista della scadenza del Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D24/278), prevista per il 31 dicembre 2025, il Fondo ha ritenuto opportuno avviare una procedura per l'affidamento diretto di pari Servizio, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice;
- For.Te. si è dotato della Piattaforma di approvvigionamento digitale denominata "TRASPIRE" (di seguito "Piattaforma") per la gestione dell'Albo fornitori *on-line* e per l'acquisizione di beni, servizi e lavori mediante procedure interamente gestite in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del Codice;
- in data 16 dicembre 2025 il Fondo ha proceduto a trasmettere, per il tramite della Piattaforma, formale Richiesta di Offerta a nn. 3 (tre) Professionisti regolarmente iscritti all'Albo fornitori, nella categoria merceologica "S34 Servizi professionali di Consulenza del Lavoro", i cui profili sono stati selezionati secondo quanto espressamente dettagliato nel Verbale Prot. n. G25/554 del 12 dicembre 2025;
- i tempi necessari all'espletamento della nuova procedura di affidamento diretto non consentono di garantire continuità nel Servizio in essere (di cui al CIG Z9D3E09C3E) tenuto conto della scadenza, fissata al 31 dicembre 2025, del Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D24/278) rinnovato con comunicazione Prot. n. D24/10057;
- la regolare prosecuzione del Servizio in scadenza è da ritenersi indispensabile, nelle more dell'aggiudicazione della nuova procedura di affidamento, per una continuativa gestione e amministrazione del personale in organico, impegnato in attività ordinarie funzionali al perseguitamento delle finalità di interesse pubblico del Fondo, garantendo che la stessa gestione ed amministrazione siano svolte nel rispetto delle scadenze e degli adempimenti di cui al CCNL applicabile;
- l'Art. 3.2 della Richiesta di Offerta (Prot. n. G23/541 del 13 dicembre 2023), parte integrante del Contratto in essere (Prot. n. D24/278), espressamente dispone la possibilità per il Fondo di attivare «*l'opzione di proroga in conformità alle diverse ipotesi previste dall'art. 120 del Codice*», ivi inclusa quella di cui al comma 11 del medesimo articolo del Codice;
- il Fondo ritiene indispensabile, pertanto, per le ragioni complessivamente sopra esposte e nelle more dell'aggiudicazione della nuova procedura, mantenere in essere il Contratto esistente (Prot. n. D24/278), rinnovato con comunicazione Prot. n. D24/10057, attraverso l'attivazione di una proroga tecnica ai sensi art. 120, comma 11 del Codice per un periodo massimo di 3 (tre) mesi, ovvero fino alla data del 31 marzo 2026;

Ritenuto e considerato che

- per le motivazioni sopra esposte, è indispensabile per il Fondo prorogare la durata del Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D24/278), rinnovato con comunicazione Prot. n. D24/10057, con il Consulente Dott. Marino Paolo Giardini;



- la proroga, diversamente dal rinnovo, ha il solo effetto di differire il termine finale del rapporto contrattuale che, pertanto, resta integralmente regolato dal Contratto originario (Prot. n. D24/278);
- la proroga è disciplinata dall'art. 120, comma 11 del Codice che recita: *"In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto"*;
- nel rispetto del recente orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2025, n. 8082) il Fondo ha valutato la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti per il ricorso alla proroga tecnica, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice, quale strumento eccezionale da utilizzarsi nelle more della conclusione della nuova procedura, rilevandosi di carattere inderogabile e prioritario la corretta gestione ed amministrazione del personale del Fondo impegnato in attività finalizzate al raggiungimento di finalità da considerarsi di interesse pubblico.

Preso atto che

- le motivazioni sopra esposte rendono necessario per il Fondo assicurare la prosecuzione del Servizio in essere (CIG n. Z9D3E09C3E), nelle more del completamento della nuova procedura di affidamento diretto, avviata in data 16 dicembre 2025 mediante trasmissione di Richiesta di Offerta (Prot. n. G25/558) a Professionisti selezionati secondo le modalità di cui al Verbale Prot. n. G25/554;
- il ricorso alla proroga tecnica, ex art. 120, comma 11 del Codice, è la soluzione ritenuta più idonea al soddisfacimento delle attuali esigenze del Fondo;
- il Consulente Dott. Marino Paolo Giardini è stato informato, per le vie brevi, della volontà e necessità del Fondo di attivare la proroga tecnica in suo favore e dell'applicazione, nel merito, degli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal Contratto Prot. n. D24/278;
- è congruo stabilire, in ragione delle motivazioni sopra esposte, una proroga del termine contrattuale per un periodo massimo di nn. 3 (tre) mesi, ovvero fino al 31 marzo 2026, nelle more della conclusione della nuova procedura avviata per l'affidamento diretto di pari Servizio;
- in ogni caso, il Fondo si riserva il diritto di recesso anticipato da esercitarsi con preavviso di 10 (dieci) giorni, con rinuncia espressa del Dott. Marino Paolo Giardini, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c., qualora, intervenuta l'aggiudicazione della nuova procedura di affidamento, il servizio venga avviato prima del 31 marzo 2026;



- il valore complessivo dovuto per l'intero periodo di proroga, alle condizioni stabilite nel Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D24/278), è pari ad € 3.875,00 (tremilaottocentosettantacinque/00) al netto di IVA e altri oneri di legge, se ed in quanto dovuti, e trova copertura contabile in considerazione della presenza a valere sul Bilancio del Fondo, per l'annualità 2026, di adeguato impegno di spesa nel Capitolo "Attività di Gestione", sottovoce "AG1.2.4 - Incarichi professionali esterni".
- non sussiste la necessità di generare un nuovo CIG, come da orientamento espresso dall'ANAC, *"quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario"*;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di autorizzare il R.U.P., ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice, alla "proroga tecnica" del Contratto (Prot. n. D24/278), relativo al "Servizio di consulenza specialistica in materia di lavoro (CIG n. Z9D3E09C3E) stipulato con il Dott. Marino Paolo Giardini (C.F.: GRDMNP60D21M090D - P.IVA: 06816100587), con studio sito in Roma alla via Trebbia, n. 5 - 00198 Roma (RM), agli stessi prezzi, patti e condizioni attualmente in essere, nelle more della conclusione dell'avviata procedura per l'affidamento diretto del Servizio, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice;
2. che la proroga tecnica del predetto Contratto (Prot. n. D24/278), funzionale a garantire la prosecuzione del Servizio, è concessa per il periodo massimo di nn. 3 (tre) mesi, ovvero fino al 31 marzo 2026;
3. che il Fondo si riserva il diritto di recesso anticipato, da esercitarsi con preavviso di 10 (dieci) giorni, con corrispondente rinuncia espressa da parte del Consulente Dott. Marino Paolo Giardini, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c., qualora, intervenuta l'aggiudicazione della nuova procedura di affidamento, il Servizio venga avviato dal nuovo Affidatario prima del 31 Marzo 2026;
4. che il corrispettivo complessivo per il suddetto periodo di proroga, tenuto conto delle condizioni contrattuali in essere, è pari ad € 3.875,00 (tremilaottocentosettantacinque/00) al netto di IVA e altri oneri di legge, se ed in quanto dovuti;



5. che il R.U.P., nominato con Determinazione presidenziale del 29 dicembre 2023 (Prot. n. D23/13814), curi tutti gli adempimenti relativi alla suddetta procedura ed è, altresì, delegato alla firma dell'Atto di proroga;
6. di pubblicare la presente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Fondo www.fondoforte.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Acquisizione di beni, servizi e lavori".

Il Presidente

Paolo Arena

Firmato Digitalmente

(ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Hai richiesto la verifica di 1 documenti

✓ 1 documenti verificati con successo

⚠ 0 Verifiche non riuscite



Sono state verificate 1 firma sul documento Dott. Giardini - Determina proroga tecnica - CIG Z9D3E09C3E.pdf.p7m

[APRI CARTELLA](#)

[ESTRAI](#)

[VISUALIZZA IL FILE](#)

[REPORT](#)

[CHIUDI DETTAGLI](#)



Firma: ELEONORA PISICCHIO

18.12.2025

06:45:53 (UTC)



firma annidata

verificato con successo

parzialmente verificata

non verificata